PROFESSIONE / SENTENZE 29

COLPA MEDICA / 1- SEGUE

risprudenza prevalente, posto che ritorna la limitazione alla sola imperizia e la distinzione tra errore nella scelta delle linee guida pertinenti (tuttora punibile in base alle regole generali ex artt. 43, 589 e 590 c.p.) ed errore nella fase esecutiva di applicazione delle medesime.

Tuttavia, l'estensione della non punibilità anche alle condotte gravemente imperite qualifica, evidentemente, la nuova disciplina in termini di maggior favore per il medico che si trovi nelle condizioni descritte, con la conseguenza che, trattandosi di un istituto di natura sostanziale, la nuova causa di non punibilità è pacificamente applicabile anche ai fatti pregressi e ai procedimenti pendenti, secondo gli artt. 2 co. 4 c.p. e 129 c.p.p.

UN'EVENTUALE ULTRATTIVITÀ del "regime Balduzzi" potrebbe, al più, ipotizzarsi con riferimento alle condotte lievemente negligenti o imprudenti poste in essere sotto la sua vigenza, se si intende dar seguito a quegli orientamenti che, in epoca recente, avevano esteso la non punibilità della colpa lieve anche alla violazione di regole di diligenza o prudenza. Un'estensione che, come evidenziato. non si ritrova nella nuova disciplina che, quindi, sul punto, è meno favorevole di quella abrogata.

EBBENE, NEL CASO ESAMINATO dalla sentenza in nota, il profilo di colpa è stato individuato nella concreta esecuzione dell'intervento e non nella scelta dello stesso, imperizia che, appunto, aveva determinato la lesione del nervo sovra orbitario nel corso della sua esecuzione. Non ponendosi più un problema di graduazione della colpa, nessun dubbio poteva nutrirsi in ordine all'applicabilità del più favorevole novum legislativo.

La scelta di limitare l'innovazione alle sole situazioni riconducibili all'imperizia, e senza distinguere in ordine alla gravità dell'errore, deve essere indubbiamente guardata con favore. Con questo ennesimo, e tuttavia atteso intervento di riforma, il legislatore ha espressamente inteso alleggerire la posizione del medico, riducendo il rischio di una "panpenalizzazione" che, sintomo evidente di un accanimento sempre più avvertito dal personale sanitario, ha legittimato il diffondersi di pratiche difensive, con notevoli costi per la collettività, non solo in termini economici, ma soprattutto di qualità e appropriatezza delle prestazioni garantite.

COME RILEVATO, e giustamente, dalla stessa Suprema Corte, ciò che deve essere garantito al personale sanitario è, innanzitutto, la libertà e l'autonomia della scelta terapeutica, che, nell'ottica della migliore cura del paziente e nel rispetto della sua volontà, è assicurata anche dalla serenità del suo operare.

Anche a voler ritenere la sanzione penale lo strumento più adatto alla prevenzione/repressione delle condotte in esame – opinione che invero suscita qualche perplessità, ma sulle quali al momento non è opportuno soffermarsi – è indubbio che la libertà e l'autonomia suddette non possono in alcun modo essere frustrate a fronte della facile individuazione di un capro espiatorio. Ne consegue che la scelta di non mortificare il ruolo del professionista con il timore di inutili e ingiuste rappresaglie, attraverso la riduzione degli spazi di una sua possibile responsabilità penale, risponde a precise e condivisibili ragioni di opportunità politicocriminale, in relazione alle quali è perfettamente coerente l'introduzione di una causa di non punibilità che, per la natura spiccatamente soggettiva, si applica ai soli soggetti che si trovano nelle condizioni tipizzate dalla norma. Condivisa, pertanto, la lettura del novum avallata dalla Corte, si auspica una sua applicazione il più possibile coerente con la ratio che l'ha ispirato e in linea con le esigenze più sopra evidenziate.

COLPA MEDICA / 2

Gravidanza, varicella e responsabilità del ginecologo

Una recente sentenza della Suprema Corte (IV sez. penale, udienza 14 giugno 2016, deposito 29 settembre 2016, n. 40723) ha deciso il giudizio penale a carico di una specialista in ginecologia e ostetricia accusata di avere cagionato la morte dell'assistita e la conseguente interruzione di gravidanza.

GIUSEPPE LOSAPPIO

Avvocato, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" già componente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari

Il ginecologo che assiste una paziente durante la gestazione assume una posizione di garanzia che lo impegna oltre i controlli di routine ad adottare ogni iniziativa utile per assicurare la positiva evoluzione della gravidanza e, non solo in funzione di questo obiettivo, la salute della gestante

LA VICENDA IN BREVE ERA LA SEGUEN- massiccia.

miliare. Questa notizia non induce- intubata e poi fosse morta il 13, sicpresidio farmacologico ma solo a ras- al procedere inesorabile di una masivi le lesioni cutanee si estendeva- acuta che, un grado dignitoso di te-In questo lasso di tempo i coniugi bilizzazione emodinamica e via ditattare la specialista. Il giorno prece- momento". dente al decesso la madre della gestante aveva interloquito telefonica- IN SINTESI, SECONDO LA SUPREMA mente con il medico di base (che sa- corte il ginecologo che assiste una rà anche egli condannato) per sape- paziente durante la gestazione assudottore subito dopo questa telefona- assicurare la positiva evoluzione delta, chiamò la specialista per accer- la gravidanza e, non solo in funziotarsi che non sussistevano contro-in- ne di questo obiettivo, la salute delantivirale nonostante la gravidanza. tra l'altro, una sorta di reperibilità gedopo cena, assunse il farmaco ma al- anche negli intervalli tra una "visicorso in stato di arresto cardiocirco- esclusiva rilevanza ostetrico-ginecolatorio e qui decedette poco dopo. logica. Appare raccomandabile, quin-

che di visitare la paziente, limitan- altro professionista.

dosi ad avallare la prescrizione dell'antivirale per bocca, prescritto dal medico di famiglia, con posologia inadeguata a fronteggiare la grave infezione, invece che prescrivere farmaco antivirale per endovena, in condizione di ricovero e in dose ben più

TE: una paziente, alla 25° settimana Secondo la Corte inoltre la causalità di gravidanza, 11 giorni prima del de- di queste condotte era stata accertacesso riferiva (o avrebbe riferito, la ta oltre ogni ragionevole dubbio dalcircostanza non sembra del tutto cer- le indagini dei consulenti: "La donto) al medico del contagio da virus na è morta in assenza di un interherpes-varicella-Zoster di una nipo- vento intensivistico, altro sarebbe state che abitava nello stesso nucleo fa- to se la donna fosse stata ricoverata, va la specialista ad adottare alcun ché si potrebbe ricondurre il decesso sicurare i coniugi che non esisteva- lattia in stadio ormai troppo avanzano pericoli per il nascituro, poiché la to, ma la signora è morta per la comgravidanza si trovava ben oltre il ter- plicanza di una insufficienza respizo mese. La ginecologa, inoltre, sug-ratoria acuta che era emendabile da geriva di evitare contatti fisici con la questo punto di vista". E ancora: "la bambina "infetta". Una settimana do- morte non è avvenuta per la propo la gestante constatava la presen- gressione della malattia infettiva, ma za di una pustola. Nei giorni succes- per una insufficienza respiratoria no a tutto il corpo, insorgeva uno sta-rapia intensiva, avrebbe potuto ostato febbrile, difficoltà d'ingoiare cibi colare efficacemente. Con elevatissisolidi, ingravescenti difficoltà respi- mo grado di certezza la morte della ratorie che culminavano, il giorno del paziente, in presenza di intubazione, decesso, in uno stato d'incoscienza. sostegno cardiocircolatorio ecc., staavevano tentato inutilmente di con- cendo, non sarebbe avvenuta in quel

re se la figlia potesse far uso della po- me una posizione di garanzia che lo mata antivirale prescritta alla nipo- impegna oltre i controlli di routine tina. Sapendo della gravidanza, il ad adottare ogni iniziativa utile per dicazioni all'impiego di un farmaco la gestante. È un obbligo che evoca, La ginecologa, dopo qualche ora, ri- nerica del medico che deve visitare il spose al collega confermando la pre- paziente o perlomeno orientare la scrizione e la posologia. La gestante, condotta diagnostica e terapeutica l'alba del giorno successivo cadde in ta" e l'altra e anche in relazione a pastato di incoscienza. Fu chiamato il tologie riferibili ad altre specialità e 118 ma la donna giunse al pronto soc- prive di una specifica o comunque TRE SONO I PROFILI DI COLPA addebi- di, che il medico gestisca con molta tati alla specialista e "avallati" dalla cura il traffico telefonico e le altre Suprema Corte: non aver immedia- eventuali fonti di contatto (whatsapp, tamente prescritto l'assunzione di un app di messaggistica ecc.) non renfarmaco antivirale dopo aver appre- dendosi irreperibile per periodi di so che la nipotina aveva contratto la tempo troppo lunghi anche durante varicella; non aver consigliato uno le ferie. In subordine, è auspicabile, stretto monitoraggio clinico-stru- perlomeno, che comunichi puntualmentale, con assunzione endoveno- mente che sarà assente in modo che sa d'immunoglobuline e, comunque, l'assistito percepisca con chiarezza non avere indirizzato la gestante al- che per un certo intervallo temporal'osservazione di un infettivologo; le lo specialista non potrà assisterlo non avere disposto l'immediata ospe- al di fuori degli intervalli programdalizzazione, o, comunque, un con- mati e che, in caso di urgenza reale trollo clinico urgente, omettendo an- o solo sospetta, dovrà riferirsi ad un

